



DISCIPLINARE PER LA GESTIONE

FAUNISTICO – VENATORIA

DELLA CACCIA AL CINGHIALE

IN BRACCATA IN AREA VOCATA

Art. 1

FINALITA'

Il presente disciplina la gestione faunistica venatoria del cinghiale all'interno del territorio posto in area vocata dell'A.T.C. Lucca 12, nel rispetto della L.R. 3/94, del DPGR 36/R/2022e dei Piani Faunistici Venatori vigenti, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture Agricole, Forestali e con la tutela delle altre specie selvatiche.

Art. 2

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le iscrizioni delle squadre dovranno essere presentate dal 1° maggio al 30 giugno compilando la modulistica predisposta dall'ATC LU 12, completa di tutti i dati richiesti (cod. cacc. /nome, cognome/n° iscrizione albo).

- La squadra che non presenti l'iscrizione per motivi inerenti il raggiungimento del numero previsto potrà abbinarsi ad altra dello stesso distretto mantenendo per un anno il territorio precedentemente assegnatogli, fermo restando che le due squadre abbinatesi potranno usufruire di tale opportunità in una sola stagione venatoria. La squadra che nella stagione successiva all'abbinamento non presenti l'iscrizione perderà il territorio ad essa concesso.

Art. 3

INSERIMENTO NUOVE SQUADRE

Ferme restando le limitazioni disposte dall'art. 74 comma 13 del regolamento regionale " il numero delle squadre iscritte al registro ATC LU 12 non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del DPGR 48/R/17.-Possono essere costituite nuove squadre in sostituzione a quelle che hanno cessato l'attività. La richiesta di iscrizione di nuove squadre dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° maggio e 30 giugno di ogni anno, previa richiesta della modulistica apposita agli uffici dell'ATC LUCCA 12. Le nuove squadre potranno essere iscritte a condizione che le stesse siano composte da almeno 25 cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora la nuova squadra sia in possesso dei requisiti di cui sopra sarà inserita dal Comitato di Gestione dell'ATC LU 12, nel distretto dove è venuta a mancare la squadra cessante e nella medesima sottozona. Nell'ipotesi che vi siano più richieste di iscrizione da parte delle squadre nello stesso distretto, per determinare il diritto di assegnazione al distretto richiesto, verranno utilizzati i seguenti criteri prioritari:

a) residenza anagrafica, dei componenti della squadra, nei comuni ricadenti nel perimetro del distretto stesso per una percentuale uguale o superiore al 60%;

b) presentazione della domanda: data e ora di arrivo, fermo restando il rispetto dei criteri necessari sopra esposti;

c) è condizione necessaria per tutti i richiedenti l'iscrizione alle squadre aver provveduto al pagamento della quota ATC entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, così come previsto dal DPGR 36/R/22 all'art.74 comma 7.

Art. 4

TERRITORIO VOCATO PER IL CINGHIALE

Il territorio vocato per il cinghiale che viene preventivamente approvato dalla Regione è quello ricompreso all'interno dei distretti allo scopo costituiti. Rappresenta l'area in cui la presenza della specie è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole, forestali e la tutela delle altre specie selvatiche, sia pure a determinate condizioni di densità. Nel territorio vocato è vietata la caccia al cinghiale ad esclusione di quella esercitata dalle squadre, nella forma della braccata con uso di cani. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a mt. 100 oltre il limite dell'area vocata.

Art. 5

DELIMITAZIONE, PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO E NUOVE AREE VOCATE

- 1) Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. Lucca 12 provvede a suddividere il territorio vocato alla caccia al cinghiale in unità minime di gestione, denominate "Distretti di Gestione." Provvede inoltre ad individuare per ogni distretto, sentite le squadre del medesimo, le zone di caccia o "Aree di braccata".
- 2) La programmazione del territorio prevede: il Piano di Gestione faunistico venatorio del cinghiale, approvato dalla Giunta Regionale, è redatto dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Lucca 12, che si avvale di propri tecnici, sulla base delle indicazioni dei Piani faunistici, delle leggi e regolamenti Regionali vigenti.
- 3) Alla luce del Piano Faunistico Venatorio Regionale (stralcio) le nuove aree vocate sono assegnate dal Comitato ATC Lucca 12.
- 4) Ogni squadra dovrà tassativamente rispettare i confini delle aree di braccata assegnate.

Art. 6

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL DISTRETTO E SUOI COMPITI

L'ATC nomina il responsabile del distretto sentiti i responsabili delle squadre appartenenti a quel distretto. Il responsabile del distretto nominato dovrà comunicare all'A.T.C. un indirizzo di posta elettronica a cui verranno inviate tutte le comunicazioni, inoltre è tenuto a coordinare, per quanto di competenza, gli interventi attuativi del piano di gestione del distretto stesso, ovvero:

- a) assicurare la realizzazione del piano di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- b) contribuire, coordinando l'attività delle squadre, alle operazioni di stima e determinazione della consistenza della popolazione sulla base delle indicazioni fornite dall' A.T.C. e coordinate dai tecnici preposti.

c) coordinare il monitoraggio sanitario secondo le direttive impartite dall' A.T.C, che recepiscono le direttive degli organi competenti.

d) dovrà rappresentare le squadre nei rapporti con il Comitato di Gestione e con i capi squadra convocandoli ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta dei due terzi dei capi squadra stessi.

e) comunicare con solerzia all'A.T.C. ogni comportamento anomalo che si sia verificato all'interno del proprio distretto

f) il responsabile del distretto rimane in carica per la durata del Comitato di Gestione. Il responsabile del distretto può essere sostituito previa richiesta della maggioranza delle squadre iscritte al distretto stesso, tramite apposito verbale di distretto dal quale emerga che la variazione è stata approvata all'unanimità o a maggioranza. In caso di non raggiungimento di una maggioranza, sarà considerato il numero degli iscritti alle squadre come da DPGR 36/R/22 art. 74 comma 8. Fermo restando che il Comitato dell'ATC Lucca 12 si riserva la facoltà di accogliere o respingere la proposta presentata dal distretto. L'A.T.C. Lucca 12, in ogni momento, può sostituire il Responsabile del Distretto.

Art. 7

NOMINA DEL CAPO SQUADRA E SUOI COMPITI

Ogni squadra dovrà individuare tra i propri iscritti e comunicare all'ATC su apposito modello fornito dalla stessa, entro il 30 giugno di ogni anno, il proprio responsabile, due vice e tre delegati. Il responsabile della squadra dovrà:

a) comunicare all'A.T.C. un indirizzo di posta elettronica a cui verranno inviate tutte le comunicazioni. Inoltre il Responsabile è preposto a svolgere tutti gli atti necessari per l'iscrizione e il coordinamento dei vari componenti all'interno della squadra e a verificare il rispetto di tutte le normative vigenti e del presente disciplinare coadiuvato dai vice e delegati.

b) organizzare e dirigere la braccata attuando tutti gli accorgimenti atti a garantire lo svolgimento ordinato della stessa, verificando la presenza minima di 15 cacciatori, nel rispetto di quanto stabilito dal DPGR 36/R/22, per l'inizio della battuta.

c) obbligatoriamente, consegnare all' ATC LU 12 le schede giornaliere delle braccate entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, se è stato scelto il sistema di prenotazione telefonica (e non tramite APP) della giornata di caccia.

d) coloro che adotteranno il sistema di prenotazione giornaliera tramite APP, dovranno in caso di non funzionamento del sistema di teleprenotazione, utilizzare la scheda fornita dall'ATC LUCCA 12 e riconsegnarla entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

e) organizzare ed effettuare il monitoraggio sanitario secondo le direttive impartite dagli organi sanitari competenti. In assenza del capo squadra svolgono le funzioni di cui sopra i vice e i delegati. Qualora per causa di forza maggiore dovessero essere assenti la funzione sarà assunta dal più anziano della lista dei cacciatori.

Art. 8

RESPONSABILE BRACCATA

Il responsabile della braccata è il capo-squadra, in sua assenza i vice e i delegati. Nel caso fossero assenti la funzione di responsabile della braccata sarà assunta dal più anziano della lista dei cacciatori Il responsabile della braccata o autorizzati dovrà:

- 1) garantire che la braccata avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti regionali.
- 2) per ogni braccata il responsabile o le persone autorizzate dovranno obbligatoriamente:
 - a) effettuare la prenotazione tramite APP INFOCACCIA per chi la utilizza in via esclusiva;
 - b) effettuare la prenotazione tramite telefono e compilare la scheda giornaliera fornita dall'ATC LUCCA 12 in tutte le sue parti, per chi non utilizza la APP.
 - c) in caso di NON FUNZIONAMENTO dei sistemi digitali (sia telefonata che APP INFOCACCIA) compilare in tutte le sue parti l'apposita scheda fornita dall'ATC LUCCA 12 per la registrazione della giornata di caccia.
 - d) qualunque sia il sistema di prenotazione adottato sarà comunque possibile l'inserimento di quei cacciatori che si presenteranno a braccata iniziata (previa autorizzazione del Responsabile della Braccata) e sarà altresì possibile la comunicazione di quei cacciatori che lasceranno la braccata prima della chiusura.
 - e) si ricorda che il numero minimo dei cacciatori partecipanti alla braccata deve obbligatoriamente essere 15 tra ospiti ed iscritti (minimo 10) alla squadra, come da DPGR 36/R/22 art.74 comma 5.
 - f) alla fine di ogni braccata dovrà essere effettuata la chiusura tramite il sistema di prenotazione adottato. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata prima dell'inizio della braccata e chiusa alla fine della giornata di caccia.
- 3) contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta inamovibile e numerata, consegnata dall'A.T.C. Lucca 12, prima del trasporto dalla zona di braccata
- 4) verificare che durante la braccata di caccia, tutti i partecipanti indossino abbigliamento ad alta visibilità fino alla dichiarata chiusura della braccata. Coloro che non indosseranno indumenti ad alta visibilità non potranno partecipare alla braccata.

Art. 9

COMPORAMENTO E OBBLIGHI DEI CACCIATORI ISCRITTI ALLE SQUADRE

- 1) I cacciatori che conseguiranno la licenza di caccia dopo il 30/06 potranno iscriversi in una squadra previa richiesta all'ATC, una volta acquisiti i requisiti di legge (compreso il versamento della quota ATC) in qualsiasi periodo della stagione venatoria.
- 2) Alla presentazione delle domande di iscrizione delle squadre è condizione indispensabile alla determinazione del numero minimo (25) dei cacciatori iscritti e aver pagato la quota dell'ATC LUCCA 12, non oltre la data del 15 maggio.

È facoltà dell'ATC verificare quanto sopra e segnalare eventuali mancanze agli organi di vigilanza per gli atti di competenza.

3) i cacciatori dovranno rispettare le indicazioni fornite dal capo squadra, vice e i suoi delegati durante le braccate e il rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza e della normativa vigente.

4) il cacciatore iscritto ad una squadra che incorrerà in sanzione dai competenti organi di vigilanza, per caccia in forma singola al cinghiale in area vocata, o non vocata senza titolo, sarà cancellato dal registro della squadra in cui risulta iscritto per tutta la stagione venatoria.

Art. 10

ZONE DI BRACCATA, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E VERSAMENTO QUOTE ANNUALI

1) Le assegnazioni sono fatte secondo le disposizioni stabilite dal DPGR 36/R/22 Art.74 comma 8 e 9. All'interno dell'ATC è consentito a due squadre esercitare la caccia in forma abbinata nella stessa zona di braccata, l'abbinamento dovrà obbligatoriamente essere indicato e comunicato con le modalità della prenotazione scelta. L'assegnazione alle squadre della tipologia di Caccia "a zona fissa" avrà la durata del Comitato di Gestione.

2) L'ATC pur tenendo conto delle richieste pervenute dai singoli distretti potrà attribuire, per particolari motivazioni, modalità di caccia diverse da quelle richieste.

3) Le squadre sono tenute a versare, al momento del ritiro della relativa documentazione per effettuare la caccia al cinghiale in braccata, gli oneri e i contributi annuali stabiliti, se non diversamente disposto.

4) Durante l'esercizio di caccia al cinghiale in battuta, non è consentito entrare nel territorio dove si svolge la braccata di altra squadra, senza l'autorizzazione di entrambi i capisquadra.

5) La quota dovuta per gli ospiti sarà stabilita dall'ATC a norma del DPGR 36/R/22, art. 69 comma 1 lettera e, regolamento di attuazione della L.R.3/94 e versata secondo le indicazioni dell'ATC LUCCA 12. Si intendono ospiti paganti coloro che non risultano iscritti all'ATC LUCCA 12.

6) Il distretto dovrà obbligatoriamente raggiungere il minimo del Piano di Abbattimento approvato annualmente con Deliberazione Regionale. Fermo restando eventuali situazioni che non consentano il raggiungimento dello stesso, previa comunicazione all'A.T.C. entro 15 gg dalla chiusura della caccia.

Art. 11

TEMPI DELLA CACCIA AL CINGHIALE

1) La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale ed in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Visto il calendario venatorio della Regione Toscana:

- Nelle aree vocate di cui all'art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata, ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale. L'

ATC Lucca 12 consente la scelta delle giornate di caccia nell'arco della settimana ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio. Fissa l'orario di inizio braccata dalle ore 09,00 sino agli orari previsti dal Calendario venatorio.

Art. 12

LOCALITA' DI RITROVO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SORTEGGIO

Il Capo del distretto, o in sua assenza un delegato, nell'effettuazione del sorteggio giornaliero della zona di caccia dovrà verificarne il corretto svolgimento. L'orario di svolgimento sarà dalle ore 7,00 alle ore 8,00 di ogni giornata di caccia. Il sorteggio sarà effettuato dai rappresentanti delle squadre interessate, o da un loro delegato secondo quanto stabilito dai regolamenti in materia. Qualora un Distretto ritenga necessario variare la località di sorteggio il responsabile dovrà comunicare la variazione all'A.T.C. LU 12 entro il 30 settembre di ogni anno allegando obbligatoriamente apposito verbale di distretto dal quale emerga che la variazione è stata approvata all'unanimità o a maggioranza dalle squadre appartenenti al Distretto stesso. Durante le operazioni dovrà essere disponibile, presso la località di ritrovo per eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza il registro giornaliero del sorteggio. È facoltà del Comitato dell'ATC LU 12 partecipare al sorteggio giornaliero per l'assegnazione delle zone di braccata per verificare che tutte le formalità siano espletate correttamente. Le schede relative al sorteggio giornaliero dovranno essere riconsegnate all'ATC LU 12 entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. Per i distretti a sorteggio, nella scelta delle giornate di caccia devono obbligatoriamente essere d'accordo tutte le squadre appartenenti al distretto. In caso di mancato accordo rimangono le giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Art. 13

VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DELL' ATC

- 1) L'ATC si riserva la facoltà di verificare l'applicazione del presente disciplinare e la corretta prenotazione della giornata di caccia.
- 2) L'ATC si riserva inoltre la facoltà di rivolgersi agli organi di vigilanza per effettuare i controlli della corretta applicazione del disciplinare.

Art. 14

DANNI E PREVENZIONE

Al momento in cui pervengano all'A.T.C. segnalazioni da parte di enti, associazioni o privati cittadini, della presenza di ungulati che possono arrecare danni a cose e persone l'A.T.C. si adopererà per mettere in atto gli interventi che necessitano anche in forma di braccata con l'utilizzo delle squadre del distretto. Qualora le squadre del distretto si rifiutassero di mettere in atto gli interventi disposti, l'ATC LUCCA 12 disporrà per proprio conto reperendo altri soggetti o squadre disponibili, con priorità a quelle confinanti. L'ATC Lu 12 declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente o danno a cose e persone possa verificarsi durante tali attività.

Art. 15 SANZIONI DISCIPLINARI COLLETTIVE

- 1) La squadra che non si attiva diligentemente per assolvere i compiti ad essa affidati, di cui all'art. 14, sarà sospesa dal praticare la caccia al cinghiale in braccata nel proprio distretto e nella propria sottozona (se a zona fissa) per 1 mese.
- 2) Le infrazioni di cui all'art. 5 comma 5 saranno sanzionate con la sospensione della squadra da 5 a 10 giornate di caccia
- 3) Le infrazioni di cui all'art. 8 punto 2 saranno sanzionate con la sospensione della squadra da 5 a 10 giornate di caccia.
- 4) Le infrazioni di cui all'art. 9 comma 5 saranno sanzionate con la cancellazione dalla squadra in cui risulti iscritto per tutta la stagione venatoria.
- 5) Le infrazioni di cui all'art. 10 comma 4, saranno sanzionate con la sospensione della squadra da 5 a 10 giornate di caccia.
- 6) IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC LU12, ogni qual volta vi siano gravi infrazioni commesse durante l'attività venatoria di caccia al cinghiale in tutte le sue forme, potrà determinare provvedimenti di penalizzazione aggiuntivi.

Art. 16

SANZIONI DIVERSE

- 1) Il distretto che non raggiunge gli obiettivi del piano di gestione potrà incorrere in sanzioni accessorie determinate dal Comitato di Gestione e leggi e regolamenti regionali, salvo, ovviamente, giustificati ed oggettivi motivi quali: innevamento, particolari periodi di maltempo, ecc.
- 2) La mancata registrazione degli ospiti prima dell'inizio delle braccate comporterà l'applicazione di una sanzione accessoria pari al doppio della quota dovuta per l'ospite. In caso di recidiva l'applicazione della sanzione sarà triplicata, con sospensione della squadra da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giornate di caccia.
- 3) Il foraggiamento non è consentito dalla normativa vigente; pertanto colui che verrà sorpreso a foraggiare (se iscritto ad una squadra) oltre che le sanzioni individuali previste dalla normativa, determinerà anche la sospensione di anni 1 dall'iscrizione alle squadre dell'ATC LUCCA 12.
- 4) qualora il Responsabile della squadra o suo delegato non provveda ad effettuare correttamente la prenotazione della giornata di caccia come previsto dall'art. 8, l'ATC, oltre ad inviare segnalazione agli organi di vigilanza preposti, sospenderà da un minimo di 3 ad un massimo di 10 giornate di caccia il responsabile o suo delegato. In caso di recidiva tale sospensione raddoppierà.
- 5) il cacciatore che non comunica al responsabile l'eventuale uscita anticipata dalla braccata, incorrerà in una sospensione da minimo 5 giornate ad un massimo di 10 giornate di caccia. In caso di recidiva tale sospensione sarà per una intera stagione venatoria.

Art. 17

OBBLIGHI FORMATIVI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

È fatto obbligo inoltre ai Responsabili di Distretto o suoi delegati, ai Responsabili delle squadre, ai vice Responsabili, ai delegati, partecipare ai corsi di aggiornamento sulla gestione, che l'ATC potrà programmare:

1) sarà facoltà per ogni squadra avere tra gli iscritti almeno un componente che abbia conseguito l'abilitazione come "CACCIATORE FORMATO" in materia di igiene e sanità.

Art. 18

NORME TRANSITORIE FINALI

Per quanto non previsto e normato dal presente Regolamento, si applica la Legge 157/92, L.R. 3/94. il relativo Regolamento di attuazione 36/R/22 nonché, il Calendario Venatorio Regionale.

APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE NELLA SEDUTA DEL 29.12 .2022

MODIFICATO E APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE NELLA SEDUTA DEL 09.05.2023